

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

Commissione Elettorale e di Garanzia

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale Ferpi nella riunione di Milano del 22 marzo 2019

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in base a quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto ogni tre anni, oppure quando ricorrono le condizioni previste dallo Statuto e determina le procedure per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri da parte della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

Art. 1 – Commissione elettorale e di garanzia

1.1 – Sono compiti e responsabilità della Commissione elettorale e di garanzia:

- assicurare il rispetto del presente Regolamento;
- garantire il controllo formale sulla regolare sottoscrizione dei documenti di indirizzo per l'elezione del Consiglio Nazionale;
- controllare la diffusione ai Soci dei documenti di indirizzo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale”;
- convalidare e rendere pubbliche in Assemblea le liste con i nominativi dei candidati per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale nonché del Collegio dei Probiviri, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 3 ed all'articolo 18 dello Statuto;

- certificare il diritto di voto dei Soci presenti in Assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto;
- convalidare le deleghe di Soci ad altri iscritti;
- presiedere alle operazioni di voto e di scrutinio in sede di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci;
- redigere i verbali dello scrutinio elettorale con i risultati e le liste dei candidati eletti e non eletti;
- assumere ogni decisione ad integrazione ed interpretazione del presente Regolamento.

1.2 – La Commissione elettorale e di garanzia è composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i “Soci Professionisti Qualificati” (elenco A) e “Soci Professionisti” (elenco B). La Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente che ne cura la convocazione ed un Segretario che redige i verbali delle riunioni della Commissione.

1.3 – I tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale non possono sottoscrivere i documenti di indirizzo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e devono astenersi da ogni intervento e forma di propaganda o comunque di sostegno a tali documenti.

1.4 – Dopo la presentazione dei documenti di indirizzo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale, la Commissione viene integrata da un rappresentante indicato dal primo firmatario di ogni documento. I rappresentanti dei documenti partecipano ai lavori della

Commissione ma non hanno diritto di voto nell'ambito della stessa.

1.5 – La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1.6 – I rappresentanti dei documenti di indirizzo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché i singoli Soci possono presentare esposti e contestazioni sulle modalità e sulle procedure nello svolgimento degli adempimenti elettorali, in forma scritta ed entro due giorni dall'accadimento dei fatti o dalla loro dimostrata conoscenza. La Commissione delibera in merito entro tre giorni dal ricevimento dell'esposto.

1.7 – La Commissione svolge le attività di competenza con l'assistenza del personale della segreteria FERPI, che assiste alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 2 – Documenti di indirizzo per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale

2.1 – Ogni Socio iscritto negli elenchi dei "Soci Professionisti Qualificati" (elenco A) e "Soci Professionisti" (elenco B), in regola con il pagamento delle quote sociali compresa quella per l'anno in corso, può presentare un documento di indirizzo e di programma per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.

2.2 – Ogni "documento di indirizzo e di programma" deve essere sottoscritto in originale dal Socio candidato a Presidente ed al caso, da altri Soci presentatori, e deve pervenire alla Commissione Elettorale, presso la sede della Federazione, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2.3 - La Commissione Elettorale assicura la spedizione ai Soci e la pubblicazione nel sito

ufficiale FERPI di tutti i documenti di indirizzo e di programma da essa ricevuti alla data di cui al precedente 2.2.

2.4 - La Commissione Elettorale comunica ai Soci la data entro cui i “documenti di indirizzo e di programma” devono essere completati con l’adesione scritta, anche via e-mail, fino a un numero totale di almeno cinquanta iscritti, in regola con il versamento delle quote sociali compresa quella per l’anno in corso, Soci di cui agli elenchi A, B, e C, dell’Articolo 3 dello Statuto e che devono rappresentare almeno tre differenti sezioni territoriali.

2.5 – La Commissione Elettorale, una volta controllata la regolare sottoscrizione dei “documenti di indirizzo e di programma” per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale li convalida ai fini della presentazione della lista di candidati per l’elezione del Presidente e per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e dà comunicazione di tale convalida a ciascun candidato Presidente, primo firmatario del documento di indirizzo e di programma. La Commissione Elettorale in tale comunicazione di convalida fissa la data entro cui ciascun candidato Presidente è tenuto a presentare la lista dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale che fanno riferimento al suo documento di indirizzo e di programma.

2.6 - La Commissione Elettorale assicura la spedizione ai Soci via posta elettronica e la pubblicazione nel sito ufficiale Ferpi, entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Generale Ordinaria di tutti i documenti di indirizzo, convalidati da almeno cinquanta firme di adesione ricevuti alla data da lei fissata al precedente punto 2.4.

Art. 3 – Elezione del Presidente

3.1 – Ciascun documento di indirizzo per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale deve indicare il nominativo del Socio iscritto nell'elenco A "Soci Professionisti Qualificati" e nell'elenco B "Soci Professionisti" che propone la sua candidatura per l'elezione a Presidente della Federazione, assumendo la corrispondente responsabilità di attuazione del documento di programma per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale da lui sottoscritto.

3.2 – Il nominativo del Candidato Presidente risulta come tale sulla scheda di voto accompagnato dalla lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale riferiti al documento da lui sottoscritto.

3.3 - Risulta eletto come Presidente il candidato a cui fa riferimento il documento di indirizzo e la lista di candidati Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due candidati Presidenti prevale e risulta eletto a Presidente il candidato/a con la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Art. 4 – Liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale

4.1 – Il Socio "candidato Presidente" primo firmatario di un "documento di indirizzo" per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, presenta e sottoscrive una lista di almeno 13 candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e la notifica alla Commissione elettorale entro e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea. Ogni lista di candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale deve prevedere un numero massimo di 14 candidati a cui si aggiunge il candidato Presidente per un totale di 15 nominativi pari al numero dei componenti del Consiglio.

4.2 – Il Candidato Presidente primo firmatario di un documento di indirizzo e di programma, come presentatore di una lista per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, può modificare ed integrare le proposte di candidatura sino al momento di presentazione delle liste in sede di Assemblea.

4.3 – Ciascun votante può esprimere preferenze fra i nominativi dei candidati presenti sulla lista una lista per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, abbinata al documento di indirizzo e al candidato Presidente cui esprime il proprio voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza fra candidati della medesima lista prevale l’anzianità di iscrizione. Lo scrutinio per stabilire la graduatoria delle preferenze viene effettuata per ciascuna lista e determina gli eletti in ragione del numero di seggi attribuiti alla lista.

4.4 – Nel caso di presentazione di un’unica lista per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati della lista, possono essere cancellati ed/o sostituiti da ciascun votante, con nominativi di altri iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali compresa quella per l’anno in corso. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

4.5 – Nel caso di presentazione di più liste, alla lista di candidati che ottiene il maggior numero di voti espressi da Soci presenti in Assemblea o rappresentati per delega viene attribuito un premio di maggioranza di tre (3) consiglieri. I seggi corrispondenti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista in base all’ordine delle preferenze ottenute nella rispettiva lista. Nel caso di parità fra i voti ottenuti tra due o più liste, il premio di maggioranza viene assegnato alla lista del candidato Presidente che risulta eletto per la sua anzianità di iscrizione.

4.6 – L’attribuzione degli undici seggi che con il Presidente e di tre Consiglieri attribuiti con il premio di maggioranza completano il numero dei componenti del Consiglio fissato dallo Statuto (quindici) avviene con ripartizione fra le liste che hanno ottenuto voti, secondo il metodo D’Hont: dividendo cioè il totale dei voti riportati da ciascuna lista per 1, 2, 3, sino al numero dei Consiglieri da eleggere. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza di ciascuna lista viene attribuito in base ai quozienti decrescenti più alti. In caso di parità il seggio viene assegnato alla lista che ha ottenuto più voti.

4.7 – Le votazioni iniziano al termine della presentazione e discussione dei documenti di indirizzo e di programma con la costituzione in Assemblea di un seggio formato dai componenti della Commissione Elettorale e di Garanzia. Tali votazioni si svolgono attraverso appello nominale con doppia chiamata.

Art. 5 – Elezione del Collegio dei Probiviri

5.1 – Tutti gli iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” (elenco A) e “Soci Professionisti” (elenco B) da almeno dieci anni possono presentare alla Commissione elettorale la propria candidatura per l’elezione come Presidente, oppure come membro effettivo, oppure come membro supplente del Collegio dei Probiviri.

5.2 – La Commissione Elettorale, sentiti i primi firmatari dei documenti di indirizzo, compila una lista unica composta da un presidente, 4 membri effettivi e 3 supplenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

5.3 – I candidati possono essere cancellati e sostituiti dai votanti con altri iscritti negli elenchi dei “Soci Professionisti Qualificati” (elenco A) e “Soci Professionisti” (elenco B) da almeno dieci anni e in regola con il pagamento delle quote sociali compresa quella per l’anno in corso. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti nelle rispettive indicazioni di carica.

5.4 – Ove non risultino candidati primi non eletti dall’Assemblea dei Soci per uno o più membri effettivi e/o membri supplenti del Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di cooptare uno o più membri effettivi e/o supplenti per raggiungere il plenum fissato dallo statuto di 5 membri effettivi e 3 membri supplenti. Il membro effettivo o supplente cooptato rimane in carica fino alla prima successiva Assemblea Ordinaria dei Soci che provvede alla elezione del membro effettivo o supplente che rimarrà in carica, come gli altri componenti del Collegio dei Probiviri, fino alla fine del mandato.

Art. 6 – Proclamazione dei risultati per l’elezione del Presidente, Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri

6.1 – La Commissione elettorale assicura e gestisce le operazioni di voto e lo scrutinio per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri. Proclama eletti il Presidente, i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Probiviri sulla base degli scrutini come disposto dal presente Regolamento.

6.2 – La Commissione elettorale termina il suo incarico per quanto attiene l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, una volta trascorsi tre giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea Ordinaria e dalla con avvenuta elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dei membri del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Assemblee delle Sezioni Regionali e/o Territoriali

7.1 – Nelle Regioni in cui svolgono la loro attività professionale più di 50 iscritti, come “Soci Professionisti Qualificati”, oppure come “Soci Professionisti”, oppure come “Soci Associati” la Commissione elettorale e di garanzia è tenuta a convocare – entro i termini di sessanta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti – una Assemblea degli iscritti che svolgono la loro attività professionale nella regione e nel territorio con all’ordine del giorno l’elezione di un Comitato regionale della Sezione e/o territorio responsabili di attuare i programmi e le attività di carattere nazionale deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché dalla Commissione di Ammissione e di Verifica e dalla Commissione di Aggiornamento e Specializzazione degli iscritti e nel contempo di sviluppare a livello territoriale un programma in attuazione di quanto disposto tra gli scopi della Federazione ai commi c) e d) dell’articolo 2 dello Statuto.

7.2 – La Commissione elettorale e di garanzia con la lettera di convocazione inviata a tutti gli iscritti che operano nella regione/territorio, invita i “Soci Professionisti Qualificati” ed i “Soci Professionisti” che lo desiderino a presentare per iscritto la propria candidatura per l’elezione del Comitato regionale. Tale elezione avrà luogo nel corso dell’Assemblea della Sezione Regionale e/o Territoriale che si svolgerà preferibilmente nella città capoluogo della Regione sotto la presidenza di un componente della Commissione elettorale e di garanzia oppure comunque di un iscritto Ferpi nell’elenco dei “Soci Professionisti Qualificati” oppure dei “Soci Professionisti”, all’uopo prescelto e delegato dalla Commissione. Le operazioni di voto si svolgeranno per appello nominale su una lista unica con la possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere come membri del Comitato regionale.

7.3 – Il Comitato regionale della Sezione o Territorio si intende composto da un numero di componenti deliberato dalla Commissione elettorale di garanzia di ciascuna Regione interessata alla elezione, con un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in relazione al numero totale degli iscritti “Soci Professionisti Qualificati” e “Soci Professionisti”.

7.4 – Il Comitato regionale della Sezione o Territorio eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione provvede a designare nel proprio ambito il delegato regionale che ne convocherà e presiederà le riunioni e che rappresenterà il Comitato nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed in ogni evento o manifestazione promossi od organizzati dal Comitato regionale.

7.5 – La Commissione elettorale e di garanzia termina il suo incarico per quanto attiene le Assemblee delle Sezioni Regionali e Territoriali una volta trascorsi tre giorni dalla data di svolgimento dell’ultima Assemblea Regionale o Territoriale. La Commissione è tenuta a trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale i verbali relativi alle Assemblee Regionali o Territoriali svoltesi sotto il suo controllo. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede con sua delibera alla proclamazione degli eletti.